



CRUI
Prot. n° 907
Data di arrivo 06.10.11

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. UR/1253/45/2011

Roma, 06/10/2011

Alla Conferenza dei Rettori delle Università  
Italiane (CRUI)

SEDE

Oggetto: Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

"Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240."

Si trasmette lo schema di regolamento in oggetto, ai fini dell'acquisizione del parere.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Germana Panzironi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Panzironi", written over the typed name.

**Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**"Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240."**

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

VISTI gli articoli 33 e 117, sesto comma, della Costituzione;  
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h);  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, recante regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;  
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;  
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni,  
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;  
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;  
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
VISTO il parere espresso dalla VII Commissione del Senato il 13 luglio 2011 sul regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011 ed in particolare l'osservazione n. 4, concernente le modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari nelle procedure di abilitazione;  
CONSIDERATA la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;  
RITENUTO altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5 del dPR 14 settembre 2011;

SENTITI il Consiglio Universitario Nazionale, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e il Comitato degli esperti per le politiche della ricerca;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota ...;

Adotta  
il seguente decreto

ART. 1  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

- a) per Ministro e Ministero, il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
- c) per CUN, il Consiglio Universitario Nazionale;
- d) per CEPR, il Comitato degli Esperti per le Politiche della Ricerca;
- e) per Legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- f) per Regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;
- g) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;
- h) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati;
- i) per commissione, la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge.
- ⌘) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali, e settori scientifico-disciplinari, i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge;
- k) per aree disciplinari, le aree disciplinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge, determinate ai sensi dell'articolo

1, comma 1, lettera a) della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;

- l) per criteri, gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
- m) per parametri, gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
- n) per indicatori, gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
- o) per mediana, il valore di un indicatore o altra modalità prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in due parti uguali;
- p) per età accademica, il periodo di tempo successivo alla data della prima pubblicazione scientifica, tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio.

## ART. 2

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere a) e b) e c) della Legge:

- a) criteri e parametri ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione;
- b) il numero massimo di pubblicazioni, distinto per fascia e per area, che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione;
- c) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia, di cui all'articolo 6, commi 4 e 5 del Regolamento.

## ART. 3

*(Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia)*

1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione valuta i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati sulla base dei criteri e parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5.

2. Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene al criterio direttivo in base al quale l'abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici di rilievo, tenendo in particolare considerazione la notorietà internazionale.

3. L'individuazione della tipologia delle pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l'eventuale utilizzo di criteri più restrittivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono subordinati alla predeterminazione da parte della commissione, e alla pubblicazione sul sito del Ministero e su quello dell'università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata e deve assicurare un peso complessivo dei parametri non inferiore al 40 per cento.

4. Nella valutazione di candidati già in servizio come professori associati o ricercatori o in posizioni equivalenti all'estero, fatta salva la considerazione complessiva dei titoli di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 4, sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni prodotte dopo la nomina nella posizione in godimento.

#### ART. 4

*(Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore ordinario)*

1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dalla pluralità e importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca, e, nei settori concorsuali in cui è appropriato, dalla capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, dall'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, dalla capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale, e dalla capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico.

2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti criteri direttivi:

- a) congruenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;

- c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, utilizzando a tal fine la classificazione di merito delle pubblicazioni utilizzata nell'ambito della Valutazione della qualità della ricerca;
  - d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure prestabilite e trasparenti di revisione tra pari.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati la commissione si attiene ai seguenti parametri:
- a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
  - b) impatto delle pubblicazioni all'interno del macrosettore o settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del macrosettore o settore stesso.
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al macrosettore o settore concorsuale:
- a) indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva, definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6;
  - b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
  - c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
  - d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
  - e) attribuzione di incarichi di insegnamento o *fellowship* ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
  - f) direzione di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
  - g) partecipazione a congressi internazionali in qualità di oratore invitato o di membro del comitato scientifico;
  - h) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore;
  - i) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;

l) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di *spin off*, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;

m) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale.

## ART. 5

*(Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore associato)*

1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca, anche tenuto conto dell'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, dell'eventuale riconosciuta capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, e nei settori concorsuali in cui è appropriato, della capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e della capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico.

2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) congruenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, utilizzando a tal fine la classificazione di emrito delle pubblicazioni utilizzata nell'ambito della Valutazione della qualità della ricerca;

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure prestabilite e trasparenti di revisione tra pari.

3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati la commissione si attiene ai seguenti parametri:

a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per

maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;

b) impatto delle pubblicazioni all'interno del macrosettore o settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del macrosettore o settore stesso.

4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al macrosettore o settore concorsuale:

a) indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva, definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6;

b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;

e) attribuzione di incarichi di insegnamento o *fellowship* ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;

f) direzione di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;

g) partecipazione a congressi internazionali in qualità di oratore invitato o di membro del comitato scientifico;

h) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi indiscusso prestigio, specialmente in ambito internazionale;

i) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;

j) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di *spin off*, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti

k) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale.



## ART. 6

### *(Indicatori di attività scientifica)*

1. Nei settori concorsuali per i quali sono già utilizzati indicatori bibliometrici, l'ANVUR:

- a) valida o ridefinisce indicatori bibliometrici della qualità scientifica riconosciuti in ambito internazionale o nazionale, tenendo conto della specificità delle aree disciplinari o di suoi sottoinsiemi;
- b) determina per ogni settore concorsuale, e ove necessario per uno o più settori scientifico-disciplinari, la mediana della distribuzione di tali indicatori, distintamente per la fascia dei professori ordinari e per quella dei professori associati;
- c) stabilisce le modalità di utilizzo di tali indicatori al fine dell'applicazione del criterio direttivo di cui al comma 3.

2. La commissione si attiene al criterio direttivo in base al quale l'abilitazione viene attribuita ai candidati i cui indicatori, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui al comma 2, siano superiori alla mediana della fascia per la quale concorrono e che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui agli articoli 3 e 4. Qualora la commissione intenda discostarsi dal suddetto criterio direttivo, è tenuta a darne motivazione nel giudizio finale.

3. In relazione ai settori concorsuali per i quali non è consolidato l'utilizzo degli indicatori bibliometrici, l'ANVUR elabora indicatori di qualità dell'attività scientifica basati sulle migliori prassi internazionali, tenendo conto anche dei risultati dei programmi di valutazione della qualità della ricerca. Stabilisce altresì le modalità di utilizzo di tali indicatori.

4. L'ANVUR, anche sentite le associazioni e le consulte accademiche, definisce gli indicatori bibliometrici e gli indicatori di qualità di cui ai commi 1 e 3 e li trasmette al Ministro. Il Ministro, sentito il CUN, qualora ravvisi l'opportunità di introdurre modifiche, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'ANVUR, può chiederne il riesame. L'ANVUR, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza ministeriale di riesame, motivando l'eventuale dissenso dalle richieste di modifica evidenziate nell'istanza, formula una proposta definitiva, che è adottata con decreto del Ministro.

5. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 3 e le relative modalità di utilizzo sono resi pubblici sul sito internet del Ministero e dell'ANVUR nonché, per ciascun settore concorsuale, sul sito internet dell'università sede della procedura di abilitazione e vengono utilizzati a partire dalla sessione di abilitazione successiva alla loro pubblicazione.

6. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ANVUR definisce gli indicatori bibliometrici e gli indicatori di qualità e li trasmette al Ministro.
7. Gli indicatori sono oggetto di revisione periodica, con cadenza biennale.

#### ART. 7

*(Numero massimo delle pubblicazioni presentate dai candidati)*

1. Per la fascia dei professori ordinari, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione è stabilito, per ciascun macrosettore e settore concorsuale, nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per la fascia dei professori associati, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione è stabilito, per ciascun macrosettore e settore concorsuale, nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### ART. 8

*(Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari)*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, lettera h), secondo periodo della Legge e dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto i professori ordinari che, ferma restando la positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7 della Legge, sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento, riferiti al settore concorsuale di appartenenza.
2. A tal fine, il curriculum, redatto secondo lo schema indicato dall'allegato C, che è parte integrante del presente decreto, evidenziando in particolare le attività svolte nell'ultimo quinquennio, e la documentazione acclusi alla domanda devono attestare:
  - a) la continuità della produzione scientifica, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio, tenendo conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;

b) il possesso di una qualificazione scientifica almeno pari a quella richiesta per il conseguimento dell'abilitazione per la fascia dei professori ordinari nel settore concorsuale di appartenenza, ai sensi degli articoli 3 e 4. Per i settori concorsuali per i quali è appropriato, si fa riferimento anche al criterio direttivo, di cui all'articolo 6, comma 2, relativo agli indicatori bibliometrici. Per gli altri settori concorsuali, si fa riferimento agli altri indicatori, di cui all'articolo 6, comma 3. Se il professore, inserito nella lista per il sorteggio dei commissari ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del Regolamento, appartiene ad un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza.

3. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore generale del Ministero:

- a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
- b) accerta che essi abbiano reso pubblico per via telematica il proprio *curriculum*, redatto ai sensi del comma 2;
- c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell'ateneo ai sensi dell'articolo 6 della Legge;
- d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la trasmette all'ANVUR.

4. Entro venti giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti nelle diverse aree scientifiche, accerta il rispetto dei criteri stabiliti dai commi 1 e 2.

5. Se l'ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei criteri stabiliti dai commi 1 e 2, ne informa il Direttore generale, il quale comunica all'interessato entro dieci giorni i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti e memorie. In tal caso, su richiesta del Direttore generale, l'ANVUR decide entro dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione all'interessato con apposito provvedimento del Direttore generale.

6. Entro dieci giorni dal completamento degli accertamenti, il Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.

## ART. 9

### *(Revisione dei criteri e parametri)*

1. Ogni cinque anni, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, il Ministero procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri stabiliti dal presente regolamento, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della Legge, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale.

### Allegato A

Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica per la fascia dei professori ordinari, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto

1. Matematica: 20
2. Fisica: 20
3. Chimica: 20
4. Scienze della Terra
5. Scienze biologiche: 20
6. Scienze mediche: 20
7. Scienze agrarie e veterinarie: 20
8. Ingegneria civile e architettura: 16
9. Ingegneria industriale e dell'informazione: 20
10. Scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche: 18
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: 18
12. Scienze giuridiche: 18
13. Scienze economiche e statistiche: 18
14. Scienze politiche e sociali: 18

### Allegato B

Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica per la fascia dei professori associati, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto

1. Matematica: 12
2. Fisica: 12
3. Chimica: 12
4. Scienze della Terra: 12
5. Scienze biologiche: 12
6. Scienze mediche: 14
7. Scienze agrarie e veterinarie: 14
8. Ingegneria civile e architettura: 12
9. Ingegneria industriale e dell'informazione: 14
10. Scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche 12
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 12
12. Scienze giuridiche: 12
13. Scienze economiche e statistiche 12

## 14. Scienze politiche e sociali 12

### Allegato C

#### Modello di curriculum ai fini della formazione delle liste degli aspiranti commissari

1. Posizione accademica:
  - a) Settore concorsuale - Settore scientifico - disciplinare (segnalare eventuali variazioni)
  - b) Anzianità in ruolo
  - c) Sede universitaria e dipartimento
  - d) Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri
2. Pubblicazioni scientifiche:
  - a) elenco complessivo delle pubblicazioni, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
  - b) principali pubblicazioni.
3. Titoli:
  - a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
  - b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio all'interno del macrosettore o settore concorsuale;
  - c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio all'interno del macrosettore o settore concorsuale;
  - d) attribuzione di incarichi di insegnamento o *fellowship* ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
  - e) direzione di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
  - f) partecipazione a congressi internazionali in qualità di oratore invitato o di membro del comitato scientifico;
  - g) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore;
  - h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
  - i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di *spin off*, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.